



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 342 DEL 27/04/2026

OGGETTO: "CUP: E12F25000470004 – CIG BA8AE2E185 - FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: “CUP: E12F25000470004 – CIG BA8AE2E185 - FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

Il Responsabile del Settore LL.PP.

- 1) Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla fornitura e posa di nuovo arredo urbano.
 - 2) Vista la D.G.C. n°132 del 25/11/2025: “CUP E12F25000470004 – FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO – APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.” con la quale si:
 - a) Si approvava la perizia di spesa costituita dai seguenti elaborati:
 - Allegato n°1 – Relazione Tecnica
 - Allegato n°1 – Relazione Tecnica
 - Allegato n°2 – Elenco Prezzi
 - Allegato n°3 – Computo Metrico
 - Allegato n°4 – Quadro Economico
 - Allegato n°5 – Disciplinare descrittivo e prestazionale
 - Tavola n°1 - Nuove forniture P.zza Libertà e V.le Gennero
 - Tavola n°2 - Interventi presso Parco, Giardino ed area sportiva del Levà - Giardino I Maggio - Area C.so Savona n°12
- prevedente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO			
Rif.	Oggetto	Formule	Importi [€]
			A progetto
a1	Importo lavori (soggetti a ribasso)		49.403,44
a2	Importo lavori (quota relativa alla manodopera e non soggetta a ribasso)		16.467,81
a3	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara) di cui alla DGC n°131 del 15/11/2024 e s.m.i.		374,93
a	Importo lavori a base di gara	a=a1+a2+a3	66.246,18
r	Ribasso percentuale di gara	r	0,00%
b1	Ribasso su "a1"	$b1=a1*r$	-
b2	Ribasso su "a2"	$b2=a2*0\%$	-
b3	Ribasso su "a3"	$b3=a3*0\%$	-
b	Ribasso	b=b1+b2	-
c1	Importo netto su "a1"	c1=a1-b1	49.403,44
c2	Importo netto su "a2"	c2=a2-b2	16.467,81



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

c3	Importo netto su "a3"	c3=a3-b3	374,93
c	Importo netto su "a"	c=c1+c2+c3	66.246,18
g1	I.V.A. (10%) su “ ___ ”	$g1=a*10\%$	-
g2	I.V.A. (22%) su “c”	$g2=c*22\%$	14.574,16
g	Totale I.V.A. (“g1+g2”)	g=g1+g2	14.574,16
h	Validazione, Altro		-
i	Spese per appalto (Delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024)		35,00
j	Imprevisti, lavori in economia e ribasso di gara		2.144,66
k	Fondo per accordi bonari (D.P.R. 207/2010, art. 12 e s.m.i.)	k=3% l	-
l	Totale (“d+e+f+g+h+i+j+k”)	l=d+e+f+g+h+i+j+k	83.000,00

- b) Si disponeva di avvalersi, per questo specifico appalto, della facoltà di ricorrere all'affidamento diretto (per i lavori, servizi e forniture inerenti le presenti opere) di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n°29 del 04/07/2007: “Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, Servizi e forniture in economia”, come disciplinato dal D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma “1”, lettere “a” e “b” e s.m.i. che ha fissato la soglia dell'affidamento diretto dei “lavori” a 150.000 € e per i “servizi” e le “forniture” a 140.000,00 €.
- c) Si disponeva di non richiedere l'emissione della garanzia “provvisoria” di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 106, comma “1” e s.m.i. e della garanzia “definitiva” di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 53 e 117 e s.m.i. per tutti gli affidamenti, relativi a questo appalto, affidati con le procedure di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma “1”, lettere “a” e “b” (i cosiddetti “affidamenti diretti”)
- d) Si dava atto che, qualora dovessero ricorrere le condizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 90 e s.m.i.:<< [...]
3. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.*
4. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.*
5. *La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. [...]>>, il Responsabile del Servizio sarà autorizzato ad affidare l'incarico di coordinatore della Sicurezza.*
- e) Si individuava il seguente capitolo di spesa:
- 83.000,00 € al cap. n. 6.170/9/1, cod. n. 01.05.2, denominato “Spese per arredo urbano” del bilancio finanziario 2024-2026, annualità 2025, esigibilità 2025.

3) Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 121 del 06/02/2026: “CUP: E12F25000470004 – CIG: B99460703F - FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO -



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOSCO S.N.C. DI TOSCO PIERLUIGI & C. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA”.

- 4) Vista la procedura telematica svolta tramite piattaforma telematica <https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> (Gara G08390), con la quale la ditta TOSCO S.N.C. DI TOSCO PIERLUIGI & C., con sede in Via Torino n. 29, 10046, Poirino (TO), P.I. e C.F. 05228780010, dichiarava la volontà di sub-appaltare parte dei lavori.
- 5) Vista la richiesta di subappalto (prot. n°0001920 del 26/02/2026) della Ditta TOSCO S.N.C. DI TOSCO PIERLUIGI & C (già verbalmente anticipata in fase di appalto).
- 6) Visto il combinato disposto di:
- a) D.Lgs. 81/2008, art. 90 e s.m.i.: << [...] 3. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.* 4. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.* 5. *La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. [...] >>, il Responsabile del Servizio sarà autorizzato ad affidare l'incarico di coordinatore della Sicurezza.*
- b) Delibera della Giunta Comunale n. 132 del 25/11/2025: “CUP E12F25000470004 – FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO – APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA”, art. 5 del dispositivo: << [...] Di dare atto che, qualora dovessero ricorrere le condizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 90 e s.m.i. [...] il Responsabile del Servizio sarà autorizzato ad affidare l'incarico di coordinatore della Sicurezza.>>
- 7) Visto il D.Lgs. 36/2023, art. 62, comma “1”: <<1. *Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.>>.*
- 8) Visto il D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma “1”, lettera “b”: <<affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante>>.



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- 9) Visto il D.Lgs. 36/2023, art. 7, comma “2” e s.m.i.:<<2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato>>*
- 10) Visto il combinato disposto di:
- a) D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma “1”, lettera “a”: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 €
 - b) D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma “1”, lettera “b”: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 €
 - c) “Regolamento Comunale per l’Esecuzione di Lavori, Provviste e Servizi in Economia” approvato con delibera di Consiglio Comunale n°29 del 04/07/2007 come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n°27 del 28/09/2012.
- 11) Visto il D.Lgs. n°36/2023, art. 49, comma “6”:<<E’ comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro>>
- 12) Sentito il Geom. Castello Giovanni, C.F. GNN63P19C627Z, iscritto al Collegio dei geometri di Torino e Provincia dal 21/02/1994 al n°6773.
- 13) Visto il preventivo pervenuto dal Geom. Castello Giovanni Delfino (prot. n°0000862 del 29/01/2026):
- | | |
|---|------------|
| a) Onorario: | 1.586,07 € |
| b) Cassa Geometri (5%): | 79,30 € |
| c) Imponibile: | 1.665,37 € |
| d) I.V.A. 22% - esente ai sensi L. 190/2014, art. 1, commi “54” ed “89” come modificato da L. 208/2015 e L. 145/2018: | 0,00 € |
| e) Totale: | 1.665,37 € |
- 14) Dato atto che per appalti inferiori a 40.000,00 € la verifica dei requisiti (D.Lgs. 36/2023, art. 52, comma “1”) viene attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- ALLEGATO B1: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI (Prot. n°0001641 del 18/02/2026)



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- ALLEGATO B2: DICHIARAZIONE PER PROFESSIONISTI E CONSULENTI (Prot. n°0001641 del 18/02/2026)
 - ALLEGATO B3: AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA (Prot. n°0001641 del 18/02/2026)
 - ALLEGATO B4: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. N. 445/2000 IN MERITO ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI COLLEGATO A RAPPORTI DI PARENTELA TRA IL TITOLARE EFFETTIVO E IL PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI GARA (Prot. n°0001641 del 18/02/2026)
 - ALLEGATO B5: AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO" (Prot. n°0001641 del 18/02/2026)
- 15) Dato atto che è il Geom. CASTELLO Giovanni Delfino con studio a Chieri (TO) in Via Avezzana n°105 risulta regolarmente iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Torino al n. 6773 dal 21/02/1994 (prot. n. 0001819 del 24/02/2026).
- 16) Visto il Certificato di regolarità contributiva (prot. Villastellone n°0001803 del 24/02/2026) rilasciato dalla CASSA GEOMETRI attestante la posizione contributiva REGOLARE.
- 17) Visto, in merito alla "garanzia provvisoria", il combinato disposto di:
- D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma "1", lettere "a" e "b" e s.m.i.: <<1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante>>
 - D.Lgs. 36/2023, art. 53, comma "1" e s.m.i.: <<Articolo 53. Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
 - 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.>>
- 18) Visto, in merito alla "garanzia definitiva", il combinato disposto di:
- D.Lgs. 36/2023, art. 117 e s.m.i.: <<Articolo 117. Garanzie definitive.>>



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- D.Lgs. 36/2023, art. 53, comma “4” e s.m.i.: <<Articolo 53. Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive [...]>>
- 4. *In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.>>*
- D.Lgs. 36/2023, art. 117, comma “14” e s.m.i. <<Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.>>

19) Dato atto che, in considerazione della tipologia e dell'entità dell'appalto, si ritiene di non dover richiedere l'emissione della “garanzia provvisoria” (poiché ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 53, comma “1” e s.m.i.) e della “garanzia definitiva” (ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 53, comma “4” e s.m.i. e del D.Lgs. 36/2023, art. 117, comma “14” e s.m.i.) poiché trattasi di un appalto di importo limitato e l'appaltatore in oggetto risulta di adeguata e comprovata solidità.

20) Dato atto che per gli appalti di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma “1”, lettere “a” e “b” non si richiede la garanzia provvisoria.

21) Dato atto che ai sensi del combinato disposto di:

- D.Lgs. 36/2023, art. 18, comma “10” e s.m.i.
- D.Lgs. 36/2023, allegato “1.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto” e s.m.i.

trattandosi di un contratto di importo inferiore a 40.000,00 € l'appalto risulta esente dall'imposta di bollo.

22) Ritenuto, di dar corso con il presente provvedimento, ad un affidamento di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 7, comma “2” e s.m.i. poiché l'appalto risulta essere:

- *vantaggioso per la collettività*
- *economicamente congruo in relazione alla prestazione richiesta*
- *finalizzato al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.*

23) Ritenuto, di dar corso con il presente provvedimento, ad un affidamento di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 7, comma “2” e s.m.i. poiché l'appalto risulta essere: <<vantaggioso in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.>>.



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- 24) Verificata la disponibilità economica di 2.948,29 all'impegno 2025/538 "diversi" di cui al capitolo n. 6170/9/1, cod. n. 01.05.2, denominato "spese per arredo urbano" del bilancio finanziario 2026-2028, gestione residui, assunto con determinazione n. 968 del 26/11/2025.
- 25) Ritenuto pertanto, necessario procedere all'affidamento dell'incarico di "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" a favore del Geom. Castello Giovanni, C.F. CSTGNN63P19C627Z, iscritto al Collegio dei geometri di Torino e Provincia dal 21/02/1994 al n°6773.
- 26) Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12.11.2010 n. 187 convertito in Legge 17.12.2010 n. 17.
- 27) Vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti.
- 28) Visto il "Regolamento Comunale per l'Esecuzione di Lavori, Provviste e Servizi in Economia" approvato con delibera di Consiglio Comunale n°29 del 04/07/2007 come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n°27 del 28/09/2012.
- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità.
 - Visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
 - Visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 - Visto il D.Lgs. 267/2000: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.
 - Richiamati in particolare i seguenti atti:
 - il Provvedimento Sindacale n. 5 in data 01/04/2026 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Settori di questo Comune per l'anno 2026;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 10/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 10/12/2025, che nell'approvare l'assegnazione definitiva dei capitoli di spesa per gli anni 2026-2028 (Piano Esecutivo di Gestione), ha attribuito al sottoscritto Responsabile la gestione dei capitoli impegnati con il presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) Di affidare l'incarico di "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" a favore del Geom. Castello Giovanni, C.F. GNN63P19C627Z, iscritto al Collegio dei geometri di Torino e Provincia dal 21/02/1994 al n°6773, prevedente i seguenti importi:
- | | |
|-------------------------|------------|
| a) Onorario: | 1.586,07 € |
| b) Cassa Geometri (5%): | 79,30 € |



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

c) Imponibile:	1.665,37 €
d) I.V.A. 22% - esente ai sensi L. 190/2014, art. 1, commi “54” ed “89” come modificato da L. 208/2015 e L. 145/2018:	0,00 €
e) Totale:	1.665,37 €

- 2) Di dare atto che la somma di 1.665,37 € a copertura dell’incarico affidato al Geom. Castello Giovanni, trova copertura finanziaria nell’impegno n. 2025/838 “Diversi” presente al capitolo n. 6170/9/1, cod. n. 01.05.2, denominato “spese per arredo urbano”, del bilancio finanziario 2026-2028, gestione residui, assunto con determinazione n. 968 del 26/11/2025.
- 3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”.
- 4) Di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata.
- 5) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture dovranno riportare i seguenti riferimenti:
 - CUP: E12F25000470004
 - CIG: BA8AE2E185

Villastellone, li 27/04/2026

La sottoscrizione della presente determinazione vale quale visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) numero 2) del D.L. 78/2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Firmato digitalmente

F.to: CARPINELLO Ing. Roberto

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.